Entro il 30 aprile 2024 la dichiarazione annuale Iva

Entro il prossimo 30 aprile dovrà essere presentato il modello IVA 2024, relativo al 2023, come dispone l'art. 8 comma 1 del DPR 322/98.
Il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA rappresenta altresì il **limite temporale** per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta, posto che, ai sensi dell'art. 19 comma 1 del DPR 633/72, esso è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui tale diritto è sorto.

Come illustrato nella circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2018, il predetto anno è da individuarsi sulla base del momento in cui si è verificato il **duplice presupposto**:

- dell'esigibilità dell'imposta;
- del possesso della fattura d'acquisto da parte del cessionario o committente.

Per gli acquisti di beni e/o servizi il cui diritto alla detrazione dell'IVA è sorto nel **2023** (poiché in tale anno si è realizzata l'esigibilità dell'imposta ed è stata ricevuta la fattura), dunque, il diritto medesimo può essere esercitato presentando la dichiarazione IVA riferita al 2023 – senza sanzioni – entro il 30 aprile 2024.
A tal proposito, può essere utile ricordare che il documento che non sia stato registrato nel corso del 2023, non concorrendo alla liquidazione periodica relativa al mese di ricezione, né a quelle successive (entro il mese di dicembre), potrà ancora essere annotato nel periodo tra il 1° gennaio 2024 e il 30 aprile 2024 in un'apposita sezione del registro IVA degli acquisti, riferita alle fatture ricevute nell'anno precedente (si veda la menzionata circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2018).

Esemplificando, il soggetto passivo che paghi un compenso per una prestazione di servizi a ottobre del 2023 e, nello stesso mese, riceva la fattura emessa dal fornitore senza procedere alla sua registrazione **entro dicembre 2023**, avrà ancora tempo fino al prossimo 30 aprile per esercitare la detrazione.

Allo stesso modo, l'IVA relativa a una fornitura di beni consegnati a novembre 2023, documentati con fattura differita emessa il 15 dicembre 2023 e ricevuta nella stessa data dall'acquirente (che non ha ancora provveduto alla sua annotazione), potrà comunque essere portata in detrazione nel quadro VF della dichiarazione annuale che dovrà essere presentata a breve.

Nel caso in cui il documento ricevuto venga annotato, ma non sia esercitato il diritto alla detrazione entro il termine anzidetto, il recupero dell'imposta potrà avvenire esclusivamente presentando una **dichiarazione IVA integrativa** "a favore" (art. 8 comma 6-*bis* del DPR 322/98), entro il 31 dicembre 2029.

Quanto esposto non vale per le fatture che siano state ricevute a inizio 2024, relative a operazioni la cui esigibilità si è verificata nel 2023.

In questa evenienza l'esercizio del diritto alla detrazione è possibile sino alla dichiarazione IVA **relativa al 2024** (vale a dire l'anno in cui si è verificata la contemporanea presenza dei due presupposti: sostanziale, già presente nel 2023, e formale) e, pertanto, entro il 30 aprile 2025.

Una particolare circostanza su cui si è espressa l'Amministrazione finanziaria è relativa al **mancato ricevimento** della fattura d'acquisto per un problema legato al canale telematico del soggetto passivo. In tal caso, la fattura elettronica viene messa a disposizione del destinatario nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate e il fornitore, avvisato dal Sistema di Interscambio,

ne dà comunicazione al cliente.

Nella risposta a interpello n. 435/2023 è stato chiarito che, nella fattispecie, la data di ricezione del documento corrisponde al momento in cui il cessionario o committente ne prende visione, ma che tale azione non può essere arbitrariamente procrastinata, posto che ciò comporterebbe un indebito rinvio dei termini per l'esercizio del diritto alla detrazione.

Criteri specifici per le importazioni

Alcune precisazioni si rendono opportune quanto al **termine ultimo** per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA riferita alle importazioni.

In merito al requisito del possesso del documento d'acquisto, dopo la soppressione del DAU (c.d. bolletta doganale), la prassi amministrativa ha reso noto che:

- il **documento idoneo** a esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA assolta all'importazione è il prospetto di riepilogo ai fini contabili, reso disponibile accedendo al servizio "Gestione documenti – Dichiarazioni doganali" del sito dell'Agenzia delle Dogane (circ. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 22/2022);
- non è possibile avvalersi, per l'esercizio del diritto alla detrazione, del documento di cortesia rilasciato dagli spedizionieri, essendo il relativo contenuto di carattere discrezionale (risposta a interpello n. 417/2022).

Mutuando i principi già affermati per l'individuazione del possesso delle fatture d'acquisto "interne", è possibile concludere che il **termine** a decorrere dal quale esercitare il diritto alla detrazione venga a coincidere con il momento in cui è generato il menzionato prospetto di riepilogo ai fini contabili, della cui messa a disposizione l'importatore

nazionale è a conoscenza.

(MF/ms)